

## REGOLAMENTO (CE) N. 2186/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

**che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004<sup>(3)</sup>, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Laos.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Esso tuttavia prevede deroghe a favore dei paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).

(3) Dal 1997 il Laos beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 291/2002<sup>(5)</sup>, che ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2004. Con lettere del 4 maggio 2004 e 4 agosto 2004 il Laos ha chiesto il rinnovo di tale deroga.

(4) La Commissione ha esaminato la richiesta del Laos giudicandola sufficientemente motivata.

(5) Al momento della proroga della validità del regolamento (CE) n. 1613/2000 si è ritenuto che esso dovesse scadere alla conclusione dell'attuale SPG, prevista per quella data. Il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio<sup>(6)</sup> tuttavia proroga la validità dell'SPG di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2005.

(6) Il 18 dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali<sup>(7)</sup>, aprendo un ampio dibattito in materia. Il 7 luglio 2004 essa ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015»<sup>(8)</sup>, in cui si riconosce la necessità di modificare le norme di origine. Tuttavia non è stata ancora presa alcuna decisione e le nuove norme non saranno in vigore prima del 31 dicembre 2004.

<sup>(4)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU L 46 del 16.2.2002, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

<sup>(7)</sup> COM(2003) 787 def.

<sup>(8)</sup> COM(2004) 461 def.

- (7) La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l'esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l'SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Laos e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria laotiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l'SPG.
- (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1613/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Laos, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.
- (9) La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra il Laos e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

- (10) Il regolamento (CE) n. 1613/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1613/2000 è modificato come segue:

— nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»

— ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

*Per la Commissione*  
László KOVÁCS  
*Membro della Commissione*

---